

SANLORENZO

Sanlorenzo S.p.A.

Sede legale in via Armezzone 3, Ameglia (SP) – Capitale sociale Euro 35.019.221 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00142240464
www.sanlorenzoyacht.com
Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

Relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Incremento numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina di nuovi amministratori; determinazione del periodo di durata della relativa carica; determinazione dei relativi compensi.

Relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

- 3. Incremento numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:**
 - 3.1 determinazione del numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 nomina di nuovi amministratori;**
 - 3.3 determinazione del periodo di durata della relativa carica;**
 - 3.4 determinazione dei relativi compensi.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare su *“Incremento numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina di nuovi amministratori; determinazione del periodo di durata della relativa carica; determinazione dei relativi compensi.”* in quanto abbiamo ricevuto da Holding Happy Life S.r.l., azionista di controllo di Sanlorenzo S.p.A. (la **“Società”**), la richiesta di inserire tale materia all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società da convocare per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e delibere connesse.

La richiesta, legittima e tempestiva, merita accoglimento, anche in quanto rientra tra le facoltà dell'azionista che l'ha proposta, in ragione del numero di azioni e di diritti di voto dallo stesso posseduti, quella di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il **“TUF”**).

Composizione del Consiglio di Amministrazione: numero minimo e massimo, Consiglio di Amministrazione in carica, amministratori indipendenti ed equilibrio di genere

A norma dell'articolo 12 dello statuto sociale della Società (lo **“Statuto”**), la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 7 e un massimo di 15.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti, con delibera del 27 aprile 2023, ha determinato in 10 il numero dei

componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione oggi in carica è dunque composto da 10 membri, tutti nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2022, che ha fissato la durata della loro carica sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024. Di essi, 7 sono Amministratori non esecutivi; 4 sono Amministratori indipendenti, di cui 1 eletto dalla cd. "lista di minoranza"; i generi sono egualmente rappresentati, essendo in carica 5 componenti appartenenti al genere femminile e 5 componenti appartenenti al genere maschile.

A norma dell'articolo 13.18 dello Statuto, ove il numero degli Amministratori sia stato determinato dall'Assemblea in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea stessa, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentare tale numero, entro il limite massimo di 15. Il relativo meccanismo di nomina è illustrato nel paragrafo successivo.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge; il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

Si ricorda che un numero minimo di Amministratori corrispondente al minimo previsto dalla legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF. Il venir meno del requisito di indipendenza deve essere immediatamente comunicato al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, determina la decadenza dell'amministratore, a meno che, e salvo diversa disposizione inderogabile di legge, i requisiti permangano in capo ad un numero di amministratori corrispondente al numero minimo di amministratori che la legge prescrive debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si ricorda altresì che le azioni della Vostra Società sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che la Vostra Società aderisce al Codice di corporate governance, per cui: (i) agli amministratori indipendenti si applicano anche i criteri di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance stesso: a tale proposito, il Consiglio di Amministrazione, da ultimo nella seduta del 14 marzo 2023, previo parere favorevole del Comitato Nomine e del Collegio Sindacale, ha individuato quale parametro della significatività delle relazioni commerciali, dirette e indirette, e delle remunerazioni aggiuntive di cui rispettivamente alle lettere c) e d) della menzionata Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance l'importo di Euro 30.000,00 annui (nell'insieme, i **"Criteri di**

Significatività¹); e (ii) trovano applicazione le disposizioni dell'Articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dei quali il numero degli amministratori indipendenti si considera adeguato quando sono presenti (a) almeno 2 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti fino a 8 membri, (b) almeno 3 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da 9 a 14 membri e (c) almeno 4 amministratori indipendenti per organi di amministrazione composti da oltre 14 membri, fermo restando che a tali fini gli amministratori indipendenti devono essere diversi dal presidente.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter del TUF e dell'articolo 13 dello Statuto. Devono pertanto appartenere al genere meno rappresentato almeno due quinti (comunque arrotondato all'eccesso) degli amministratori.

Meccanismo di nomina dei nuovi amministratori in sostituzione di quelli dimissionari

Ai sensi dell'articolo 13.18 dello Statuto, *“Ove il numero degli amministratori sia stato determinato dall'assemblea in misura inferiore al massimo previsto dal precedente articolo 12.1, l'assemblea stessa, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio di amministrazione, può aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato articolo 12.1; in tal caso, per la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione si applicano le maggioranze di legge”*.

Di conseguenza, l'Assemblea potrà deliberare di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo complessivo di 15 componenti, e dunque con la nomina di fino ad un massimo di 5 nuovi Amministratori, alla quale si applicheranno le maggioranze di legge, e dunque non il voto di lista, ferma restando l'esigenza del rispetto della legge di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori indipendenti (per cui si rinvia a quanto sopra indicato).

Durata della carica e determinazione del compenso dei nuovi amministratori

Ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione di altri amministratori, *“salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea”, “scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina”*. Lo Statuto non deroga a tale disposizione. Come ricordato, gli amministratori in carica sono stati nominati dall'Assemblea del 28

¹ Il Consiglio di Amministrazione non ha fissato al riguardo ulteriori parametri, ritenendo preferibile, fermi i predetti limiti, che eventuali relazioni o remunerazioni siano valutate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione.

aprile 2022 con durata della carica sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.

L'Assemblea del 28 aprile 2022 ha inoltre deliberato *“di determinare in massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico, compenso che è da intendersi inclusivo della remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividersi fra gli amministratori a cura del Consiglio di Amministrazione”*.

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti interessati a presentare proposte deliberative in ordine al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – da inviare mediante PEC all'indirizzo corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com e contemporaneamente via mail all'indirizzo corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com, oppure spedite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede sociale della Società – entro l'11 aprile 2024. In caso di presentazione di proposte deliberative, si invita:

- (i) a proporre il numero dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione che si intende nominare; il Consiglio di Amministrazione ricorda che il numero massimo di componenti è 15 e che dunque potranno essere nominati massimo 5 nuovi Amministratori;
- (ii) a proporre i candidati alla carica di Amministratore e a corredare le candidature con il *curriculum* personale e professionale del candidato e con le dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di legge (requisiti di onorabilità, assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e di condizioni ostative ai sensi della vigente normativa) e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF, e della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (con specifico riferimento, quanto alle relazioni commerciali, dirette e indirette, e alle remunerazioni aggiuntive di cui rispettivamente alle lettere c) e d) della stessa, ai sopra menzionati Criteri di Significatività): il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a formulare proposte che permettano il rispetto delle sopra richiamate norme in tema di equilibrio fra generi e necessaria presenza di numero adeguato di amministratori indipendenti (per gli applicabili requisiti di indipendenza si rinvia a quanto sopra illustrato);

- (iii) a formulare proposte in merito alla durata della carica dei nuovi Amministratori (il Consiglio di Amministrazione suggerisce di proporre di equipararla a quella degli amministratori in carica);
- (iv) a proporre la determinazione del relativo compenso (il Consiglio di Amministrazione suggerisce di lasciarla alla decisione del Consiglio stesso nell'ambito di quanto a riguardo deliberato dall'Assemblea del 28 aprile 2022).

La Spezia, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Cav. Dott. Massimo Perotti